



RELAZIONE

Il R.D.-LEGGE n. 3267 del 30 dicembre 1923 ha istituito il vincolo idrogeologico, ed il successivo regolamento di applicazione (R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926) ha sottoposto a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art..1).

Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione.

Con il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 si sono trasferite alle Regioni le attività di sistemazione e conservazione idrogeologica, di manutenzione forestale e boschiva, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico. Da questo momento in poi, il vincolo si viene ad inserire a pieno titolo nella disciplina urbanistica, diventando mezzo e strumento di gestione dell'intero territorio e non più limitato alla sola sfera degli interventi di tipo agrosilvo-pastorale.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province abruzzesi, principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate. La Città di Pescara risulta vincolata per estese porzioni collinari, sia a Nord (circa 502 ettari), che a Sud (circa 120 ettari), oltre alle porzioni pianeggianti che contengono le pinete cittadine: pineta nord (oltre 35 ettari), pineta dannunziana (circa 43,5 ettari), pinetina sud (circa 8 ettari)

La L.R. 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo.

La legge sopra richiamata ha avuto una prima modificazione con la L.R. 29.12.2014 n. 50 che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 30 "Vincolo idrogeologico".

Con la L.R. 26.01.2017 n. 5 "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 04.01.2014 n.3" all'art. 30 è stato aggiunto in particolare il comma 5-bis che demanda agli enti comunali il rilascio dell'autorizzazione per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate così come definite nell'articolo 3 della medesima L.R. 3/2014.

Con la successiva L.R. 29.11.2021 n. 23 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni" (BURAT Speciale n. 190 del 1/12/2021), e nello specifico con l'art. 37, è stato sostituito, in particolare, il comma 5-bis della Legge Regionale n.3/2014 e aggiunto l'art.5-ter che così recita: "L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma".

Pertanto il Comune di Pescara, così come stabilito al comma 5-ter dell'art.30 della L.R. n.3/2014, con la pubblicazione del BURAT Speciale n. 190 del 1/12/2021, è ora competente al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico, non solo su tutti gli interventi da eseguire, ad eccezione di quelli sui *boschi* e sui *terreni saldi* elencati al comma 5-bis dell'art.30 della medesima L.R. n.3/2014, ma, così come stabilito al comma 2 dell'art. 30-bis della L.R. n.3/2014, anche al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico c.d. "a sanatoria" per i medesimi interventi, ma già realizzati.

L'autorizzazione è rilasciata, sia in via ordinaria che in sanatoria, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine deve essere motivatamente negata quando gli interventi possono comportare *pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in*



contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficienza tale pericolo (art.30, comma 6 della L.R. n.3/2014).

L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, previo pagamento:

- a) della **sanzione** di cui al comma 2-bis dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, il cui importo è determinato con i criteri di cui all'art. 69 della L.R. 3/2014 "Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico";
- b) del **corrispettivo** di cui al comma 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, già fissato dallo stesso comma, e cioè applicando l'importo base di **euro 6,00** per metro cubo di terra o roccia movimentata, da rivalutarsi ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si rende così necessario stabilire una modalità limpida e ripetibile per il calcolo della *sanzione* e del *corrispettivo*, il cui pagamento è presupposto per il rilascio dei provvedimenti dirigenziali. Si ritengono applicabili i criteri già adottati dai Carabinieri Forestali e dal competente Servizio Regionale prima dell'entrata in vigore della delega ai Comuni, ovvero il criterio del *doppio del minimo favorevole* dettato dall'art. 16, comma 1 della Legge n.689/1981 "Modifiche al sistema penale" che così recita:

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per tale motivo la **sanzione** sarà pari ad **euro 40,00** confermando l'importo commissionato dai Carabinieri Forestali, pari al doppio del minimo previsto dall'art. 69 della L.R. n.3/2014, ove viene proposta una forbice che va da euro 20,00 ad euro 200,00, a cui occorre aggiungere **euro 6,00 per ogni metro cubo** di terra o roccia movimentata o sua frazione, sempre confermando l'importo commissionato in precedenza dai Carabinieri Forestali, importo pari al doppio del minimo previsto dal citato art. 69, la cui forchetta va da euro 3,00 ad euro 21,00.

Per *terra o roccia movimentata* si chiarisce all'art. 5, comma 3 dei *Criteri e Modalità* che si intende la somma, in volume, dei movimenti terra in scavo e riporto, pertanto a titolo esemplificativo, se il volume di terreno scavato risulta riportato nel medesimo sito o altro sito oggetto della medesima istanza, il volume del terreno movimentato diventa la somma del volume scavato e del terreno riportato.

Si evidenzia inoltre che:

- così come stabilito dall'art. 69, comma 3 della L.R. n.3/2014, gli importi della sanzione e del corrispettivo sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della L.R. n.3/2014;
- così come stabilito all'art. 30-bis, comma 4 della L.R. n.3/2014, i proventi derivanti dalle *sanzioni* e dai *corrispettivi* sono introitati dal Comune e destinati, per la parte proveniente dai *corrispettivi*, alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.

Pescara, 30 dicembre 2022

Il Responsabile del Servizio
Geol. Edgardo Scurti
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Arch. Emilia FINO
firmato digitalmente